

STATUTO

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1) E' costituita una Associazione di Pubblica Assistenza denominata "CROCE VERDE P.A. DISTRETTO DI GAMBETTOLA - ODV".

2) L'Associazione ha sede in Gambettola, attualmente in via Don Minzoni n. 5/C.

La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello Statuto

3) L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce verde dentro una ghiera con la scritta "**croce verde gambettola 1992**"

Art. 2 PRINCIPI FONDAMENTALI

1) La Pubblica Assistenza "CROCE VERDE P.A. DISTRETTO DI GAMBETTOLA", è un momento di aggregazione dei cittadini, che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, ai fini esclusivi di solidarietà.

Per questa ragione i principi ispiratori della Associazione sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce.

Essa è costituita al fine di svolgere l'attività di organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore (D..Lgs. 3 luglio 2017 n.117) avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo, ai sensi e nei limiti dell'art.17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2) Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti previsti dall' art. 33 del Codice del Terzo Settore, esclusivamente per il suo regolare funzionamento e comunque per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3) La Pubblica Assistenza "CROCE VERDE P.A. DISTRETTO DI GAMBETTOLA" è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

Art. 3 SCOPI

1) La Pubblica Assistenza "CROCE VERDE P.A. DISTRETTO DI GAMBETTOLA" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a. - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà e della sussidiarietà;

Allegato "B"
al n.25349
di raccolta

Registrato a FORLÌ
il 18 dicembre 2020
al n.9125
Serie 1T
Esatti Euro Esente

- c. - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. - contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e. - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi associati;
- f. - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g. - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap, nella Protezione Civile e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h. - collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti nel presente atto.

Art. 4 ATTIVITA'

1) L'Associazione svolge le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281); (lettera e) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di

marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera u) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera y) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017).

2) Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a. - promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- b. - organizzare trasporti e forme di intervento istitutive di servizi conseguiti al precedente punto primo;

- c. - promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche speciali servizi, tra i quali le onoranze funebri;

- d. - organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini giovani e anziani, disabili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

- e. - organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente atto anche mediante pubblicazioni periodiche;

- f. - organizzare servizi di mutualità.

Art. 5 REQUISITI PER ESSERE SOCI

1) Possono essere soci della "CROCE VERDE P.A. DISTRETTO DI GAMBETTOLA" tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla propria età, e gli enti del Terzo Settore (nei limiti previsti dall'art. 32 secondo comma del Codice del Terzo Settore) che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal

Consiglio Direttivo.

Gli associati che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Gli associati di età inferiore ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, possono votare in Assemblea, eleggere ed essere eletti in Consiglio Direttivo, ma non potranno ricoprire incarichi esecutivi di rappresentanza legale.

Gli associati di età inferiore ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

I minori di anni diciotto vengono ammessi all'associazione ed a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto dell'esercente la potestà parentale.

L'ammissione di un associato è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 6 DIRITTI

1) I diritti degli associati sono:

- a. - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente atto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b. - eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art.5;
- c. - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente atto;
- d. - formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dall'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente atto.
- e – essere informati sull'attività Associativa
- f - esaminare i libri sociali..

Art. 7 DOVERI

1) I doveri degli associati sono:

- a. - rispettare le norme del presente atto ed i deliberati degli organi associativi;
- b. - non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione.
- c – essere in regola con la quota associativa annuale.

Art. 8 INCOMPATIBILITA'

Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio ed in conflitto le stesse attività svolte dalla Associazione. Coloro che intrat-

tengono rapporti di lavoro con l'associazione, possono essere soci, ma non possono accedere alle cariche sociali.

Art. 9 PERDITA QUALITA' DI SOCIO

1) La qualità di socio si perde:

- a. - per morosità;
- b. - per decadenza;
- c. - per esclusione;
- d – per recesso (dimissioni).
- e- a causa di morte.

Perdono la qualità di associati per decadenza, accertata dal Consiglio Direttivo, coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 8; perdono la qualità di associati per esclusione coloro che, per gravi inadempienze ai loro doveri stabiliti nello statuto o comunque per aver violato le norme del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, fermo quanto disposto nel successivo art.20, punto 2)..

Ogni associato può recedere liberamente con preavviso di giorni 30 mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, anche tramite messaggio di posta elettronica.

La quota associativa è intrasmissibile a causa di morte, non rimborsabile e intrasferibile per atto fra vivi.

Art. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO, ENTRATE E PATRIMONIO

1) L'esercizio finanziario della "CROCE VERDE P.A. DISTRETTO DI GAMBETTOLA" comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. - dalle quote associative;
- b. - dai rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per le prestazioni e i servizi effettuati;
- c. - dai contributi e convenzioni di enti pubblici e privati;
- d – donazioni e lasciti testamentari
- e. - dalle oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga alla Associazione.

2) Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a. - da beni mobili ed immobili;
- b. - da titoli pubblici e privati;
- c. - da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo;
- d. – dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolta.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Art. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi della Associazione sono:

- a. - l'Assemblea degli Associati;
- b. - il Consiglio Direttivo;
- c. - il Presidente;
- d. - il Presidente onorario;
- e. - l'organo di controllo, ove obbligatorio per legge;
- f. - il revisore unico;
- g. - il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione

Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 13 CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica o con qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nell'ambito del territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Art. 14 – TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonchè su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto

to al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 16 - ADEMPIMENTI

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 17 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per le elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione .

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 18 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio a mezzo di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19 - COMPETENZE

L'assemblea ordinaria :

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva la relazione del consiglio direttivo;
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- e. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- f. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- h. delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- i. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell' articolo 28 del presente statuto-

Art. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, scelti esclusivamente fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto o telematico da inviare a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio direttivo. Il Direttore Sanitario qualora non sia eletto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

Art. 21 COMPETENZE

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. - predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 14;
- b. - eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c. - adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
- d. - stipulare contratti, convenzione, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. - aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente atto;
- f. - adottare i provvedimenti di cui al precedente punto;
- g. - determinare l'ammontare delle quote associative e stabilire il termine ultimo per il loro versamento;

E' obbligo del Consiglio Direttivo di formare il bilancio dell'Associazione e il Bilancio sociale, ai sensi di quanto disposto negli artt.13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo son valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, uno o più Vice-

presidenti, che sostituiscono il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, elegge il Segretario, un Tesoriere e nomina il Direttore Sanitario. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art. 22 DIREZIONE ESECUTIVA

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 23 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, può delegare in parte o interamente i propri poteri ai Vicepresidenti o ad un altro componente del Consiglio stesso.

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla medesima persona per più di tre mandati consecutivi.

Art. 24 IL PRESIDENTE ONORARIO

L'associazione può nominare un Presidente Onorario: Il Presidente onorario è eletto dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, è invitato e può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. È invitato e può partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Associazione.

Art 25 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora ricorrano le condizioni previste nell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un organo di controllo. L'organo di controllo è composto da un Sindaco ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 FUNZIONI DEL SINDACO UNICO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Sindaco Unico, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, e in generale svolge l'attività di controllo e vigilanza prevista nell'art.30, sesto comma, del Codice del Terzo Settore.

Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli Associati.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

Della propria attività il Revisore unico dei Conti redige un verbale da

trascrivere in apposito libro.

Art. 27 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dagli Associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Delibera altresì sulle controversie fra Associati e Consiglio Direttivo e fra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Dalle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'associazione e sono inappellabili.

Art. 28 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere, in modalità cartacea, o su supporto informatico, se consentito dalla legge:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrivere i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 29 NORME FINALI

1) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

2) L'Associato sottoposto a provvedimenti di cui al precedente art. 9 lettera b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui all'art. 9 lettera b) sono esecutivi dal momento della notifica.

3) Qualora, per decisione dell'assemblea, vengono istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo atto.

4) Le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

5) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devolu-

to all'A.N.P.AS., che lo destinerà ad iniziative analoghe da organizzare nel territorio in cui l'associazione stessa è ubicata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo Settore

6) Per quanto non previsto dal presente atto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia e specificamente il Codice del Terzo settore, e per quanto da quest'ultimo non previsto, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Firmato: Pichierri Gianfranco

Firmato: Marco Maltoni Notaio

